



# COMUNE DI ESCALAPLANO

## PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 21/09/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, CONSEGUENTI AGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTUNO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **15,11**, a seguito di convocazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio Comunale, e in modalità videoconferenza, giusto quanto stabilito con decreto sindacale n. 1 del 01/04/2020, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale:

**IL SINDACO Marco Lampis;**

**CONSIGLIERI PRESENTI**

AGUS DANILO

CARTA PAOLO

LAI ALESSANDRO

LOCCI MAURO

PISANU MICHELE

PRASCOLU NICOLA

ROSAS JOHNNY

SPANO SANDRA RITA

USALA LAURA

ZEDDA FILIPPO ANDREA

**CONSIGLIERI ASSENTI**

LAI ANTONIO

*Consiglieri assegnati n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13*

*Consiglieri in carica n. 11 oltre il Sindaco, totale n. 12*

*totale presenti n. 11*

*totale assenti n. 1*

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei, il Sindaco Marco Lampis, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario è la piattaforma Go To Meeting per conferenze virtuali.

**LA SEDUTA E' PUBBLICA**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 26/06/2017 l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, è stata affidata, ai sensi dell'art. 2 del decreto Legge n. 193 del 22/10/2016, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- l'art. 1, comma 792, della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) dispone che: *“Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 01/01/2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:*
  - a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono.....(omissis)... “altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni...(omissis);*
  - b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.....(omissis)....*
- l'art. 1, comma 784, della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) recita che: *“Fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati «enti»”;*
- l'art. 1, comma 789, della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) dispone che: *“I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono adeguati, entro il 30 giugno 2021, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814;*

**PRESO ATTO** che l'accertamento esecutivo si applica alle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali, e che lo stesso non si applica alle entrate per sanzioni dovute a contravvenzioni al codice della strada, come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a Telefisco *“Le norme non intervengono sulla disciplina del CDS, in particolare sull'art. 206 del D. Lgs. n. 285/1992”;*

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 08.04.2020, che, all'art. 10, disciplina l'attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali ed in particolare l'accertamento esecutivo;

**CONSIDERATO** che a far data dall'anno 2020 l'ufficio tributi ha emesso accertamenti esecutivi ai sensi di quanto disposto dal sopra richiamato l'art. 1, comma 792, della Legge n. 160 del 27/12/2019, e

che decorsi i termini per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria provinciale per le entrate tributarie, ovvero decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento per le entrate patrimoniali, tali accertamenti sono divenuti titolo esecutivo per la riscossione coattiva;

**PRESO ATTO** che con la sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/06/2017 è stata affidata, ai sensi dell'art. 2 del decreto Legge n. 193 del 22/10/2016, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione coattiva solo tramite iscrizione a ruolo e/o emissione delle cartelle di pagamento di cui al D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 per le entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, ma non le riscossioni coattive che interessano i nuovi strumenti di accertamento esecutivo;

**CONFERMATA** a tutt'oggi l'impossibilità di organizzare e gestire direttamente, in tutto o in parte, le attività di riscossione coattiva, attraverso strutture interne all'Ente, in considerazione del fatto che la complessità delle attività previste richiede un'organizzazione in termini di risorse umane e strumentali non presenti all'interno dell'Amministrazione;

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere all'estensione, ai sensi dell'art. 1, comma 789 della L. 27/12/2019 n. 160, dell'affidamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione della riscossione coattiva conseguente agli accertamenti esecutivi ex art. 1, comma 792, della L. 160/2019, per i quali non è avvenuto il pagamento spontaneo nei termini di legge e sono divenuti titoli esecutivi idonei alla riscossione coattiva, di tutte le entrate tributarie e patrimoniali del comune di Escalaplano;

**PRESO ATTO** che l'attività dell'agente della riscossione deve essere improntata al rispetto dei principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;

**VISTA** la legge n. 160 del 27/12/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

**VISTO** l'articolo 52 del D. Lgs n. 446/1997 e successive modificazioni;

**VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITI**, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**IL PRESIDENTE**, dopo ampia discussione mette ai voti la proposta e si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 11;

VOTI FAVOREVOLI N. 11;

CONTRARI N. /;

ASTENUTI N. /;

All'unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

**DI** considerare la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI** confermare l'affidamento della riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate – Riscossione effettuata con la delibera del C.C. n. 11 del 26/06/2017;

**DI** estendere, ai sensi dell'art. 1, comma 789, della L. 160 del 27/12/2019, l'affidamento dell'attività di riscossione coattiva conseguente agli atti di accertamento esecutivi emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160 del 27/12/2019 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione;

**DI** dare atto che il presente affidamento resta valido fino ad espressa differente scelta da parte dell'Amministrazione comunale;

**DI** dare atto che l'affidamento della riscossione coattiva delle proprie entrate non comporta alcun impegno di spesa in questa sede, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, a decorrere dal presente atto, dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria.

**DI** trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per l’ulteriore corso di competenza.

**Pareri ex art. 49 del T.U. della legge sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D.lgs. 267/2000**

- A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Giovanni Luigi Mereu
- B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Giovanni Luigi Mereu

**Letto approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO**  
Marco Lampis

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Giovanni Mattei

**Il sottoscritto Segretario Comunale:**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 2 del 04/02/2016 è stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data **24/09/2021** per rimanervi per quindici giorni consecutivi

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giovanni Mattei

**Escalaplano li 24/09/2021**

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno **02/10/2021**:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.lgs 267/2000;
- Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giovanni Mattei